



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 12703 DELL'ANNO 2016

FRA

ANNA CALASSO

E

MIUR

Oggi 11/04/2017 9.36 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:
per la parte ricorrente ANNA CALASSO: l'avv. MANCA SIMONA oggi sostituito dall'avv.
BACCIU
per la parte convenuta MIUR: nessuno.

Il giudice d'ufficio, alla luce della giurisprudenza di cui a Cass. civ. sez. lav. N. 988/2017, solleva la questione della necessità di integrazione del contraddittorio con i docenti partecipanti al piano di mobilità di cui al CCNI 8.4.2016 e all'OM 241/2016;

la parte ricorrente si rimette chiedendo che eventualmente l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio sia data dallo stesso giudice procedente con pubblicazione sul sito del MIUR.

Il giudice,

rammentata la giurisprudenza, secondo cui in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), mentre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. N. 988/2017; V. altresì *mutatis mutandis* Cass. 28036/2013, nonché Cass. 14914/2008),

ritenuto necessario integrare il contraddittorio con i controinteressati da individuarsi nei docenti partecipanti alla procedura di mobilità territoriale per l'assegnazione, a livello nazionale, dell'ambito territoriale di sede per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da graduatorie ad esaurimento nell'ambito delle fasi B e C del piano assunzionale straordinario di cui alla l. 107/2015 (c.d. fase C della mobilità, di cui al CCNI 8.4.2016, O.M. 241/2016);

ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati;

ritenuto di non autorizzare la notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c. con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, essendo tale modalità non idonea a garantire la conoscenza dell'atto ai controinteressati con certezza equivalente a quella garantita dai modi ordinari (cfr. Cass. SU n. 14571/2007: *“le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari”*);

invita la ricorrente a valutare la possibilità di chiedere autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale ex art. 150 c.p.c.

Fissa per la discussione della causa l'udienza del 12.9.2017 ore 12.30, disponendo che il contraddittorio venga integrato nei confronti dei controinteressati nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415 comma 5 c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Laura Tomasi)